



UNIVERSITÀ EUROPEA DI ROMA

Il Rettore

Decreto rettorale n. 139/16

OGGETTO: *Emanazione del Codice Etico dell'Università degli Studi Europea di Roma.*

UNIVERSITA' EUROPEA DI ROMA

Il Rettore

- VISTA** la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante "Norme in materia della riorganizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;
- VISTI** lo Statuto e il Regolamento Didattico di Ateneo dell'Università degli Studi Europea di Roma, pubblicati nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 90 del 13 maggio 2005, n. 110 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** il Regolamento Generale dell'Università degli Studi Europea di Roma, emanato con Decreto Rettoriale n. 12 del 31 luglio 2006;
- VISTO** il Regolamento del Dipartimento di Scienze Umane dell'Università degli Studi Europea di Roma, emanato con Decreto Rettoriale n. 116/07 del 4 Settembre 2007 e successivamente modificato con D.R. n. 201/15 del 21 dicembre 2015;
- VISTO** il parere favorevole espresso dal Comitato Ordinatore, in funzione di Senato Accademico, nella seduta n° 03/15 del 1 aprile 2015, in merito all'emanazione del Codice Etico dell'Università degli Studi Europea di Roma;
- VISTA** la delibera n. 27/15/CDA adottata dal Consiglio di Amministrazione dell'Università Europea di Roma nell'adunanza n°04/15 del 14 aprile 2015, avente ad oggetto l'approvazione del Codice Etico dell'Università degli Studi Europea di Roma;
- VISTO** il parere favorevole espresso dal Collegio dei Docenti di ruolo del Dipartimento di Scienze Umane nella riunione del 27 maggio 2015, in merito all'emanazione del Codice Etico dell'Università degli Studi Europea di Roma;

DECRETA

Articolo unico

E' emanato il Codice Etico dell'Università degli Studi Europea di Roma nel testo riportato nell'allegato al presente decreto che costituisce parte integrante.

E' fatto obbligo a tutti gli organi accademici, al personale tecnico ed amministrativo, agli studenti e ad ogni altro soggetto interessato di osservare le disposizioni del Codice Etico.

Il Codice Etico è pubblicato mediante affissione nell'albo dell'Università nonché nel sito internet dell'Università Europea all'indirizzo www.universitaeeuropeadiroma.it.

Roma, 19 settembre 2016


Il Rettore

P. Amador Pedro Barrajon L.C.



Codice etico della Università Europea di Roma

INDICE

Preambolo.....	3
Destinatari e definizioni.....	4
Titolo I. Disposizioni comuni.....	5
1. Diritti e doveri generali.....	5
2. Rifiuto di ogni ingiusta discriminazione e ogni abuso.....	5
Titolo II. Il corpo docente.....	5
3. Impegno dell'Università nei confronti del corpo docente	5
4. Alcuni doveri dei docenti.....	6
5. Rapporti con gli studenti e attività didattica	6
6. Etica della ricerca scientifica	6
7. Valorizzazione dei meriti individuali nelle procedure di selezione.....	7
8. Astensione da forme di favoritismo e nepotismo	7
Titolo III. La comunità degli studenti.....	8
9. Impegno dell'Università nei confronti dello studente	8
10. Doveri nei confronti dell'Università, dei docenti e degli altri studenti	8
11. Governo dell'Università Europea di Roma e rappresentanza studentesca	9
Titolo IV. Il personale	9
12. Impegno dell'Università nei confronti del personale.....	9
13. Selezione, gestione, sviluppo e formazione del personale.....	10
14. Doveri del personale	10
Titolo V. Questioni varie.....	10
16. Uso del nome e del logo dell'Università Europea di Roma.....	10
17. Uso delle risorse, dei servizi e degli spazi dell'Università	11
18. Relazioni con i mezzi di informazione	11
19. Sicurezza, salute e igiene	11
20. Informazioni riservate.....	11
21. Abuso della propria posizione. Doni e regalie.....	12

22. Rapporti con i fornitori e professionisti	12
23. Rapporti con le Pubbliche Amministrazioni.....	12
24. Conflitto di interessi.....	13
Titolo VI. Disposizioni attuative	13
25. Entrata in vigore ed efficacia del Codice etico	13
26. Attuazione del Codice etico all'interno dell'Università	13
27. Attuazione del Codice etico nei confronti dei terzi	14
28. Diffusione del Codice etico	14
29. Il Comitato di Vigilanza dell'Università Europea di Roma.....	15
30. Segnalazioni.....	15
31. Aggiornamento del Codice etico	15
32. Indegnità	16

A.P.B.

Preambolo

- L'Università Europea di Roma, di seguito denominata anche Università, ha la missione di preparare professionisti attraverso l'eccellenza accademica e di formare persone in grado di offrire un contributo costruttivo e positivo alla società attuale e futura.

L'Università è una comunità scientifica e accademica che favorisce lo sviluppo della cultura e contribuisce alla ricerca scientifica. Nel rispetto dell'autonomia del sapere, promuove una concezione della scienza al servizio della persona, per la dignità umana e la convivenza civile fra i popoli, secondo lo spirito del cattolicesimo, le sue istanze di libertà, e i principi della Costituzione Italiana. [...] L'Università persegue l'obiettivo di preparare persone impegnate e capaci di vivere e risolvere, secondo lo spirito e l'etica del Vangelo, i problemi culturali e sociali (Statuti dell'Università, art. 1, commi 2 e 3).

- Il suo motto "*Vince in bono malum*" - vinci il male con il bene – rispecchia l'intenzione positiva e costruttiva, realistica e concreta dell'Università che mette al centro lo studente e la sua formazione culturale e umana completa, nel contesto dei più alti valori umani e cristiani.
- Il presente Codice etico assiste i docenti, gli studenti e il personale, come di seguito identificati, nonché gli Organi dell'Università, nell'identificazione e nella soluzione di questioni di rilevanza etica incontrate nell'ambito lavorativo e di studio, nonché nelle scelte e nelle relazioni personali.
- L'Università considera che il rispetto dei precetti e delle prescrizioni del Codice etico è condizione necessaria per l'adempimento della sua missione.
- Attraverso l'emanazione del Codice etico, l'Università richiede a tutti i suoi membri, nel rispetto delle specifiche competenze di ognuno e dei valori che la ispirano, di riconoscere, promuovere, realizzare e garantire:
 - la dignità di ogni persona;
 - il libero e sereno svolgimento dell'attività di studio, insegnamento e ricerca scientifica;
 - la diffusione dei valori propri della cultura giudeo-cristiana, quali sono, ad esempio, l'integrità, l'onestà, la giustizia e legalità, la solidarietà, la sussidiarietà, l'accoglienza, il dialogo, il rispetto e la valorizzazione del merito, delle capacità e delle competenze individuali; nonché la prevenzione e rifiuto di ogni ingiusta discriminazione, violenza, abuso e attenzione impropria;
 - il rispetto dei principi ispiratori della Costituzione della Repubblica italiana e del Trattato sull'Unione Europea;
 - un uso efficiente delle risorse e dei servizi, senza sprechi, nel rispetto dell'ambiente, delle strutture universitarie, della salute, dell'igiene e sicurezza sul lavoro;
 - il senso di responsabilità personale e professionale e l'adempimento dei doveri che competono a ciascun membro della comunità universitaria, anche in relazione ai ruoli assunti sia individualmente sia nell'ambito degli Organi collegiali;

- il senso di appartenenza all'Università, lo spirito di servizio e di collaborazione, la trasparenza, l'equità, l'imparzialità, la cortesia, la concordia;
- la collaborazione con le altre università, con le istituzioni di alta cultura e con le accademie italiane e straniere;
- l'indipendenza morale e scientifica da ogni potere politico ed economico;
- la cooperazione con le Istituzioni internazionali, comunitarie, statali, regionali e locali, con le Autorità di Vigilanza e l'Autorità Giudiziaria e il necessario collegamento con le istanze e i bisogni del territorio;
- la cooperazione con le imprese, con il mondo del lavoro e delle professioni, con il settore non profit.

Destinatari e definizioni

- Il Codice etico si rivolge a tutti i membri dell'Università Europea di Roma, ai suoi Organi e ai terzi che intrattengono rapporti con l'Università.
- Nel Codice etico si intendono per:
 - “docenti”: tutti i soggetti che intrattengono una relazione con l'Università Europea di Roma, di ruolo o ad altro titolo contrattuale, che preveda lo svolgimento di attività didattiche, di collaborazione alla docenza e di ricerca, dal momento nel quale si perfeziona il rapporto con l'Università, sino a quando il rapporto sia cessato. Ai fini del Codice etico sono considerati docenti anche i docenti in visita provenienti da altri atenei, così come i docenti dell'Università Europea di Roma in visita presso altri atenei;
 - “studenti”: tutti i soggetti che intrattengono una relazione con l'Università Europea di Roma in qualità di studenti o partecipanti a corsi di ogni ordine e grado (compresi i master, le scuole di specializzazione, i corsi di perfezionamento, i dottorati di ricerca, etc.), dal momento nel quale si perfeziona il rapporto con l'Università, sino a quando, anche conclusosi il corso, si avvalgono dei servizi offerti dall'Università quale, in particolare, il servizio di *placement*. Ai fini del Codice etico sono considerati studenti a tutti gli effetti anche gli studenti impegnati in programmi internazionali provenienti da altri atenei, così come gli studenti dell'Università Europea di Roma impegnati in programmi internazionali presso altri atenei;
 - “personale”: tutti i soggetti che intrattengono una relazione con l'Università Europea di Roma che preveda lo svolgimento di attività dirigenziali, direttive, burocratiche, amministrative, contabili, tecniche, operative, dal momento nel quale si perfeziona il rapporto con l'Università, sino a quando il rapporto sia cessato.

A.P.B.

Titolo I. Disposizioni comuni

1. Diritti e doveri generali

- Tutti i membri dell'Università Europea di Roma hanno diritto a essere trattati come soggetti portatori di diritti, doveri e valori, con spirito di comprensione ed eguale rispetto e considerazione.
- Ogni membro dell'Università si conforma alle leggi vigenti, agli Statuti e ai Regolamenti delle strutture dell'Università alle quali accede e a questo Codice etico.
- I membri dell'Università sono tenuti a usare le risorse, i servizi e gli spazi dell'Università in maniera responsabile, diligente, decorosa e trasparente.

2. Rifiuto di ogni ingiusta discriminazione e ogni abuso

- Tutti i membri dell'Università Europea di Roma hanno diritto a non essere ingiustamente discriminati, direttamente o indirettamente, in ragione di uno o più fattori, inclusi la religione, il genere, l'orientamento sessuale, la coscienza e le convinzioni personali, l'aspetto fisico e il colore della pelle, la lingua, le origini etniche o sociali, la cittadinanza, le condizioni personali e di salute, la gravidanza, le scelte familiari, l'età.
- L'Università adotta opportune strategie atte a prevenire, disincentivare e rimuovere comportamenti discriminatori o vessatori, in particolare se abituali e protratti nel tempo, che si possono esprimere in forme di persecuzione psicologica o violenza morale tali da determinare un degrado delle condizioni di lavoro o di studio, ovvero comprometterne la salute, la professionalità, la dignità o la stessa esistenza.
- L'Università non tollera abusi o fastidi sessuali e morali e assicura alle vittime una sollecita protezione. L'abuso e il fastidio sessuali sono definiti come richieste di favori sessuali, e/o proposte indesiderate di prestazioni a contenuto sessuale, e/o atteggiamenti o espressioni verbali e non verbali degradanti aventi ad oggetto la sfera personale della sessualità rivolti a una persona.
- Fatti salvi i doveri di denuncia all'autorità giudiziaria, i testimoni che non intervengono a tutela di coloro che sono vittime di comportamenti in violazione della loro dignità personale sono considerati corresponsabili nei termini di legge.

Titolo II. Il corpo docente

3. Impegno dell'Università nei confronti del corpo docente

- L'Università Europea di Roma si impegna a realizzare e mantenere condizioni di lavoro funzionali allo svolgimento della didattica e della ricerca, nonché all'esercizio della professionalità di ogni docente, alla tutela della sua integrità psico-fisica e al rispetto della sua personalità morale, evitando ogni sorta di illecito condizionamento o di indebito disagio.

Q.P.B.

4. Alcuni doveri dei docenti

- Il docente è tenuto a garantire un'assidua e costruttiva partecipazione alle attività degli organi collegiali di cui si compongono le strutture accademiche e assistenziali e alle quali afferisce e/o appartiene, in spirito di servizio e di fedeltà verso l'Università Europea di Roma. Le assenze dovranno essere adeguatamente motivate.
- Il docente si impegna affinché l'attuazione delle decisioni dell'Università e delle strutture didattiche e di ricerca alle quali afferisce e/o appartiene siano conformi ai principi di imparzialità, equità, economicità, efficacia, semplificazione, correttezza, pubblicità e trasparenza.

5. Rapporti con gli studenti e attività didattica

- Il docente dell'Università Europea di Roma rispetta in egual modo tutti gli studenti e le loro peculiarità individuali e culturali, ne incoraggia il senso di responsabilità e di autodisciplina nella gestione del proprio percorso di studi all'interno dell'Università.
- Una speciale attenzione è prestata agli studenti disabili e, in genere, a quanti necessitano di particolari cure. La medesima attenzione è altresì prestata a quanti, provenendo da Paesi stranieri, si trovano in situazioni di disagio.
- Il docente non può collaborare con imprese che svolgono attività di preparazione agli esami universitari.
- Il docente adotta ogni opportuna misura allo scopo di conferire effettività ed efficacia all'azione didattica, e si impegna, in particolare a:
 - garantire modalità di svolgimento delle valutazioni, delle verifiche e delle prove di ammissione ai corsi di studio dell'Università Europea di Roma improntate a equità, imparzialità, correttezza e trasparenza;
 - astenersi dal partecipare a commissioni di valutazione degli esami di profitto, di laurea e delle prove di ammissione ai corsi di studio dell'Università in presenza di ragioni di incompatibilità o di altri elementi che possano minare la propria libertà e serenità di giudizio, e a segnalare immediatamente tali ragioni ed elementi al Coordinatore del Dipartimento di appartenenza per porvi tempestivamente rimedio;

6. Etica della ricerca scientifica

- Il docente si impegna a rispettare i più elevati standard etici nella selezione e adozione delle metodologie della ricerca, nonché nella diffusione e nell'uso dei risultati.
- Ove sussistano profili di particolare rilevanza etica nel progetto di ricerca, il Dipartimento, anche su proposta del Delegato per la Ricerca, delibera se rimettere la valutazione in ordine alla rispondenza del progetto ai principi e alle finalità ispiratrici dell'Università alla Commissione Etica (come di seguito definita).

Q.P.B.

- La Commissione etica è composta dal Rettore o un suo delegato e da due docenti di ruolo dell'Università nominati dal Rettore. I componenti della Commissione durano in carica tre anni con mandato triennale, rinnovabile consecutivamente una sola volta.
- In caso di conflitti tra interessi propri o di soggetti esterni con i quali intrattenga rapporti e lo svolgimento di attività di ricerca, il docente deve dichiarare espressamente la propria posizione di conflitto e astenersi dall'assumere decisioni, o dal partecipare alle decisioni, che riguardino la materia oggetto di conflitto.

7. Valorizzazione dei meriti individuali nelle procedure di selezione

- Il docente si attiene ai principi di professionalità, equità e imparzialità in tutte le occasioni in cui sia chiamato a determinare le scelte di selezione di ricercatori o a partecipare a procedure di valutazione e di chiamata per l'accesso e per la progressione della carriera universitaria.
- Il docente che pone la propria candidatura per l'elezione nelle commissioni di selezione rispetta la libera determinazione dei colleghi e si astiene da ogni forma di indebita pressione.

8. Astensione da forme di favoritismo e nepotismo

- Il docente si impegna a contrastare i fenomeni di favoritismo e nepotismo.
- Sussiste favoritismo allorché il docente, nell'avvio o nei passaggi successivi della carriera accademica,
 - anteponga i propri allievi a scapito di altri candidati obiettivamente più meritevoli;
 - utilizzi la propria autorevolezza per favorire, o perché siano favoriti, il proprio coniuge, i propri figli, familiari o conviventi, e comunque le persone cui risulti legato da vincolo di parentela o affinità entro il IV grado, o componenti, a qualsiasi titolo, del suo nucleo familiare.
- Il docente si astiene da qualsiasi forma di pressione, diretta o indiretta, per la concessione di benefici di qualsiasi natura a favore dei soggetti sopra richiamati da parte dell'Università.
- Nessun docente può assumere la responsabilità di strutture didattiche o di ricerca, né può far parte di commissioni di valutazione, se tra le persone su cui è chiamato a svolgere funzioni di coordinamento, di indirizzo, o di valutazione sono presenti, a qualsiasi titolo e anche a tempo determinato, il proprio coniuge, i propri figli, familiari o conviventi, e comunque le persone cui risulti legato da vincolo di parentela o affinità entro il IV grado, o componenti, a qualsiasi titolo, del suo nucleo familiare.
- Alle procedure di mobilità interna dei professori di ruolo e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato nell'ambito dell'Università Europea di Roma non può partecipare il coniuge, il convivente, il parente e l'affine, entrambi fino al IV grado compreso, di un professore appartenente alla struttura didattica che attiva la procedura.

Titolo III. La comunità degli studenti

9. Impegno dell'Università nei confronti dello studente

- L'Università garantisce il diritto allo studio, la tutela dell'integrità psico-fisica e il rispetto della personalità morale di ogni studente, evitando ogni sorta di illecito condizionamento o di indebito disagio.
- L'Università Europea di Roma si impegna a organizzare le attività didattiche, le prove di ammissione ai corsi, i concorsi, le valutazioni e le verifiche secondo criteri di trasparenza, assistenza, eccellenza e riconoscimento del merito, mediante l'attuazione di politiche ispirate a tali scopi.
- L'Università Europea di Roma garantisce agli studenti il diritto di fruire di spazi di socialità e confronto collettivo, nonché il diritto di riunirsi in assemblea nei luoghi dell'Università a ciò deputati, di associarsi e organizzarsi collettivamente nel rispetto delle leggi dello Stato, degli Statuti, del presente Codice e dei Regolamenti.

10. Doveri nei confronti dell'Università, dei docenti e degli altri studenti

- Lo studente dell'Università Europea di Roma è tenuto a soddisfare gli impegni formativi assunti con l'iscrizione, osservando comportamenti che consentano e favoriscano il corretto e proficuo svolgimento delle attività didattiche, delle prove di ammissione ai corsi e di verifica del profitto, delle attività di studio e ricerca.
- Lo studente dell'Università attraverso lo studio e la partecipazione attiva alla vita universitaria, è tenuto a concorrere alla crescita culturale dell'istituzione accademica e della società in cui essa è inserita.
- Lo studente è tenuto a partecipare al sostegno economico dell'Università in base alle possibilità del nucleo familiare di appartenenza e deve fornire dati reddituali e patrimoniali fedeli e rispettosi delle proprie effettive condizioni di vita.
- Lo studente è tenuto a rispettare la proprietà, in capo all'Università e alle istituzioni a essa correlate, dei testi e dei materiali di studio consultati e a consentirne la regolare consultazione e fruizione agli altri membri dell'Università.
- Lo studente beneficiario, a diverso titolo, delle provvidenze dell'Università e delle pubbliche risorse messe a sua disposizione in attuazione dell'art. 34 della Costituzione ha il dovere di farne l'uso più diligente e responsabile nel proprio percorso educativo e di studio.
- Lo studente è tenuto a rispettare i beni che l'Università mette a disposizione e, in particolar modo, la Biblioteca e la sala internet il cui utilizzo deve essere finalizzato esclusivamente allo svolgimento di attività di ricerca accademica e culturale.
- Pertanto, agli studenti non è consentito:

- fare uso dei mezzi informatici per fini personali e o contrari alla legge;
- ostacolare le attività didattiche, di studio, di ricerca e amministrative dell'Università, pregiudicandone il regolare svolgimento;
- violare le regole attinenti al corretto svolgimento delle valutazioni e verifiche di qualunque tipo, incluse prove di ammissione, concorsi, competizioni, esami, compiti, relazioni, presentazioni, tesi, valutazioni dell'attività didattica o di ricerca, e così via, come ad esempio:
 - 1) consultare fonti, documenti o persone non ammessi o utilizzare strumenti anche informatici non ammessi;
 - 2) appropriarsi di idee, concetti, presentazioni, dati e di ogni altra informazione elaborata o riportata in scritti o in interventi orali altrui senza espressamente e correttamente indicarne le fonti;
 - 3) procurarsi o comunque utilizzare prima, durante o successivamente a tali valutazioni o verifiche informazioni in grado di alterarne l'accuratezza e la veridicità o la parità di condizioni tra i soggetti che vi sono sottoposti;
 - 4) produrre, diffondere o utilizzare dati, informazioni, documenti, dichiarazioni formali o fonti non veritiere;
- Manifestazioni di dissenso nei confronti del docente, dei membri del personale o degli organi accademici vanno adeguatamente motivate ricercando il confronto diretto e sincero con il docente o con i membri del personale o dell'organo accademico nei confronti dei quali si esprime dissenso.

11. Governo dell'Università Europea di Roma e rappresentanza studentesca

- L'Università Europea di Roma garantisce il diritto dello studente di partecipare alla vita e al governo democratico dell'Università esercitando l'istituto della rappresentanza negli organi decisionali e di indirizzo dell'Università, nel modo stabilito dagli Statuti e Regolamenti.
- I rappresentanti degli studenti hanno il dovere di esercitare il proprio mandato con continuità e impegno, ispirando il proprio stile e il proprio comportamento al rispetto dell'istituzione universitaria, delle sue finalità e delle leggi che la regolano, del presente Codice, dei diritti di tutti gli studenti e del superiore interesse dell'Università.
- La dialettica tra associazioni universitarie e/o tra movimenti studenteschi deve essere improntata al rispetto reciproco, alla sobrietà dei toni e all'osservanza delle regole democratiche, specialmente durante le elezioni studentesche.

Titolo IV. Il personale

12. Impegno dell'Università nei confronti del personale

- Tutta l'organizzazione e l'esercizio delle attività dell'Università Europea di Roma si ispirano al principio di legalità, nonché ai canoni di trasparenza, buon andamento, imparzialità e responsabilità.

- L'Università opera affinché ogni membro del personale, per quanto di competenza, adotti comportamenti coerenti con le proprie mansioni a questo Codice etico.

13. Selezione, gestione, sviluppo e formazione del personale

- La valutazione delle candidature e la selezione del personale di cui si avvale l'Università Europea di Roma sono compiute in base alle esigenze operative e alla corrispondenza con i profili professionali ricercati, riconoscendo pari opportunità per tutti i candidati.
- Le informazioni richieste in sede di selezione sono strettamente collegate alla verifica del profilo professionale e psico-attitudinale atteso, nel rispetto della sfera privata del candidato e delle sue opinioni personali.
- Nell'ambito dei processi di gestione e sviluppo del personale, i provvedimenti (promozioni, trasferimenti o assegnazioni degli incentivi) sono fondati sull'effettiva corrispondenza tra i profili posseduti dai soggetti e gli obiettivi programmati o comunque ragionevolmente attesi, nonché su considerazioni di merito, secondo quanto stabilito dagli accordi vigenti.

14. Doveri del personale

- Ogni membro del personale di cui si avvale l'Università Europea di Roma è tenuto:
 - a orientare il proprio operato ai principi di professionalità, trasparenza, correttezza, efficienza e onestà durante le ore di lavoro, non utilizzando il tempo o le risorse dell'università per finalità personali, contribuendo con docenti, studenti, colleghi, superiori e subordinati, al perseguimento dei fini dell'Università, nel rispetto di quanto previsto nel presente Codice;
 - a elaborare con perizia e professionalità tutta la documentazione relativa alla propria attività provvedendo ad archivarla accuratamente, così da poter consentire eventuali verifiche da parte dei soggetti autorizzati;
 - a conoscere e rispettare le procedure interne, comportandosi con lealtà, correttezza e trasparenza nella loro applicazione, facendo in modo, ove possibile, che tutte le attività siano adeguatamente documentate e/o documentabili;
 - a conoscere e ad attuare quanto previsto dalle politiche interne in tema di sicurezza, riservatezza e diffusione delle informazioni riguardanti l'Università Europea di Roma;

Titolo V. Questioni varie

16. Uso del nome e del logo dell'Università Europea di Roma

- Non è ammesso alcun uso non autorizzato del nome dell'Università Europea di Roma, del logo e dei simboli a essa appartenenti.
- I membri dell'Università sono tenuti a rispettarne il buon nome e a non recare danno alla reputazione dell'Università.

17. Uso delle risorse, dei servizi e degli spazi dell'Università

- A nessun membro è consentito, in mancanza di espressa autorizzazione da parte dei competenti organi dell'istituzione universitaria, utilizzare o concedere a persone o enti esterni attrezzature di ricerca, servizi, spazi o risorse umane, materiali o finanziarie dell'Università Europea di Roma per fini di natura personale e/o per scopi diversi da quelli legittimamente assegnati.

18. Relazioni con i mezzi di informazione

- Le relazioni con i mezzi di informazione devono essere improntate a principi di trasparenza e veridicità.
- A nessun membro è consentito scrivere articoli, rilasciare interviste o partecipare a programmi di informazione in nome dell'Università Europea di Roma, se non all'uopo espressamente autorizzato dagli organi competenti.

19. Sicurezza, salute e igiene

- Nell'ambito della normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (ex d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni), l'Università Europea di Roma si impegna ad adottare tutte le misure necessarie per tutelare l'integrità fisica e morale dei propri membri e di tutte le persone che operano o sostano negli spazi e nelle strutture dell'Università.
- La tutela della salute e della sicurezza sul lavoro deve pertanto ritenersi estesa anche ai soggetti appartenenti a imprese esterne che lavorino all'interno dell'Università, i quali sono tenuti a rispettare la normativa di settore per prevenire rischi all'incolumità propria e altrui.
- Ogni membro dell'Università, per quanto di propria competenza, è tenuto ad assicurare il pieno rispetto delle norme di legge, dei principi del presente Codice, delle procedure interne e di ogni altra disposizione prevista per garantire la tutela della sicurezza, salute e igiene sui luoghi di lavoro.

20. Informazioni riservate

- I membri dell'Università Europea di Roma sono tenuti a:
 - rispettare la riservatezza di persone o enti dei quali l'Università detiene informazioni protette;
 - astenersi dal rivelare, comunicare e diffondere segreti d'ufficio, dati protetti o informazioni a carattere riservato acquisiti nell'assolvimento dei compiti istituzionali e la cui diffusione sia tale da ledere ingiustamente l'interesse dell'Università e/o di terzi;
 - consultare i soli atti, fascicoli, banche dati e archivi al cui accesso siano autorizzati, facendone un uso conforme ai doveri d'ufficio e alle regole in materia di *privacy*.

A. P. B.

21. Abuso della propria posizione. Doni e regalie

- A nessun membro dell'Università Europea di Roma è consentito utilizzare, direttamente o indirettamente, l'autorevolezza della propria posizione accademica o dell'ufficio al fine di forzare altri componenti dell'Università o terzi a eseguire prestazioni o servizi vantaggiosi per sé, per propri amici o parenti, sempre che tale esecuzione non sia configurabile come un obbligo giuridico.
- L'abuso può ricorrere anche attraverso comportamenti che, seppur non illegittimi, siano palesemente in contrasto con lo spirito di norme e regolamenti dell'Università.
- Ai membri dell'Università è fatto divieto di sollecitare offerte di doni o benefici. Sono altresì tenuti a rifiutare ogni offerta non simbolica di doni o benefici che possano influenzare, anche indirettamente, lo svolgimento delle attività universitarie.
- È consentito accettare le offerte spontanee di doni o benefici di modico valore economico occorse in incontri culturali, visite o convegni scientifici pubblici, e sempre che l'accettazione non incida, nemmeno indirettamente, sullo svolgimento delle attività universitarie.

22. Rapporti con i fornitori e professionisti

- L'Università Europea di Roma gestisce il processo di acquisto di beni e servizi e di conferimento di incarichi professionali secondo principi di trasparenza e correttezza.
- La trasparenza è garantita attraverso l'adozione di regole e meccanismi di selezione e gestione dei fornitori e dei professionisti, che tengano conto dell'affidabilità tecnica, economica e patrimoniale.
- Nei rapporti privatistici con fornitori, consulenti e terzi in genere, è vietato ricevere o promettere denaro o altre utilità. La violazione del presente dovere si considera aggravata nel caso di regalie che non siano proporzionate agli usi convenzionali e che siano idonee a compromettere l'immagine dell'Università o tali da poter essere interpretate come volte a ottenere un trattamento di favore che non sia legittimo e/o determinato dalle regole di mercato.

23. Rapporti con le Pubbliche Amministrazioni

- Le relazioni dell'Università Europea di Roma con le Pubbliche Amministrazioni, i pubblici ufficiali o i soggetti incaricati di un pubblico servizio devono ispirarsi alla più rigorosa osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento applicabili.
- L'assunzione di impegni e la gestione dei rapporti, di qualsivoglia natura, con la Pubblica Amministrazione, i pubblici ufficiali o i soggetti incaricati di un pubblico servizio, sono riservate esclusivamente ai membri dell'Università a ciò preposti e al personale autorizzato.

A.P.B.

- Nell'ambito dei rapporti, anche di natura non commerciale, instaurati tra l'Università e Pubbliche Amministrazioni, pubblici ufficiali o soggetti incaricati di un pubblico servizio, i membri dell'Università coinvolti sono tenuti ad astenersi:
 - dall'offrire, anche per interposta persona, denaro, benefici o, più in generale, altre utilità, al funzionario pubblico, ai suoi familiari o a soggetti in qualunque modo allo stesso collegati, in grado di incidere sull'imparzialità e sull'indipendenza del funzionario pubblico;
 - dal ricercare o instaurare illecitamente relazioni personali di favore, influenza, ingerenza, idonee a condizionare, direttamente o indirettamente, l'esito del rapporto.

24. Conflitto di interessi

- Sussiste conflitto di interessi quando l'interesse privato di un membro dell'Università Europea di Roma contrasta realmente o potenzialmente con l'interesse, anche di ordine non economico, dell'Università.
- Il membro dell'Università che, in una determinata operazione o circostanza, ha interessi in conflitto con quelli dell'Università, deve darne immediata notizia all'organo o alla persona responsabili o gerarchicamente sovraordinati e deve astenersi da eventuali deliberazioni, proposte o decisioni in merito.
- Nessun membro del personale può assumere la responsabilità di aree, settori, strutture, funzioni, direzioni o dipartimenti amministrativi o assistenziali, né può far parte di commissioni di valutazione, se tra le persone su cui è chiamato a svolgere funzioni di coordinamento, di indirizzo, o di valutazione sono presenti, a qualsiasi titolo e anche a tempo determinato, il proprio coniuge, i propri figli, familiari o conviventi, e comunque le persone cui risulti legato da vincolo di parentela o affinità entro il IV grado, o componenti, a qualsiasi titolo, del suo nucleo familiare.
- Il membro del personale è altresì tenuto a non avvantaggiarsi personalmente di opportunità di affari di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento delle proprie funzioni.

Titolo VI. Disposizioni attuative

25. Entrata in vigore ed efficacia del Codice etico

- Il Codice etico e le sue modifiche sono approvati dal Consiglio di Amministrazione.
- Il presente Codice è emanato con decreto del Rettore ed è pubblicato sul sito web dell'Università Europea di Roma. La data di entrata in vigore del Codice etico è determinata dal decreto di emanazione dello stesso.

26. Attuazione del Codice etico all'interno dell'Università

- Tutti i membri dell'Università Europea di Roma sono tenuti a prendere visione del Codice etico e informarsi sulle relative prassi interpretative.

- Tutti i membri dell'Università si possono rivolgere alla struttura competente per ottenere pareri e suggerimenti circa l'applicazione del presente Codice e circa la condotta appropriata da tenere in relazione a fattispecie da esso previste.
- Tutti i membri dell'Università sono invitati a segnalare al Comitato di Vigilanza comportamenti contrari al Codice etico di cui siano venuti a conoscenza, nonché ad adoperarsi, in relazione alle responsabilità di ciascuno, affinché tali comportamenti cessino al più presto.
- Chiunque ritenga di essere stato vittima di comportamenti in contrasto con il Codice etico è invitato a segnalare l'accaduto al Comitato di Vigilanza che, dopo aver attentamente valutato le specifiche circostanze e la gravità dei comportamenti, adotterà le opportune iniziative.
- Nel rispetto della disciplina civile, penale e amministrativa, l'accertata violazione del Codice etico costituisce motivo di determinazione di sanzioni disciplinari.

27. Attuazione del Codice etico nei confronti dei terzi

- Nei rapporti contrattuali, l'Università Europea di Roma si impegna a richiedere ai terzi contraenti il rispetto delle disposizioni di cui al presente Codice, a tal fine specificandone espressamente in ciascun contratto la presa visione.
- Ove richiesta, una copia del Codice etico sarà consegnata a tutti i soggetti che intrattengono relazioni con l'Università.
- Nell'ambito dei rapporti con i terzi, l'Università è tenuta a:
 - informare tempestivamente e adeguatamente circa gli impegni e gli obblighi previsti dal presente Codice e a richiederne il rispetto e l'osservanza;
 - non instaurare, né proseguire, rapporti economici con chiunque rifiuti espressamente di rispettare, o comunque non osservi, le disposizioni del presente Codice;
 - riferire al Comitato di Vigilanza qualora si rendesse esecutiva la modifica proposta qualsiasi comportamento dei terzi che sia, anche solo potenzialmente, in contrasto con le disposizioni del presente Codice.

28. Diffusione del Codice etico

- L'Università Europea di Roma promuove la più ampia divulgazione e conoscenza del Codice etico e ne favorisce l'osservanza, mediante pubblicazioni, comunicazioni, convegni, attività didattiche e ogni altro mezzo ritenuto idoneo a tal fine, anche sulla base di piani annuali di formazione differenziati in ragione del ruolo e delle responsabilità dei diversi destinatari.
- Una copia a stampa del Codice etico è sempre depositata presso il Rettorato e la Direzione di ciascun Dipartimento.
- Il Codice etico è sempre disponibile sul sito web dell'Università Europea di Roma. Sul medesimo sito web si darà tempestiva e adeguata segnalazione delle modifiche e delle prassi interpretative del Codice etico, previa eliminazione di

ogni elemento idoneo a identificare le persone coinvolte, a meno che queste non chiedano che le decisioni siano rese pubbliche integralmente.

- Al momento dell'assunzione in servizio, per i docenti e per il personale, e all'atto di immatricolazione e iscrizione, per gli studenti, è richiesta un'esplicita accettazione di impegno al rispetto del Codice etico.

29. Il Comitato di Vigilanza dell'Università Europea di Roma

- Il Comitato di Vigilanza è organo dell'Università Europea di Roma.
- Il Comitato di Vigilanza nell'esercizio delle proprie funzioni avrà libero accesso ai dati e alle informazioni utili allo svolgimento delle proprie attività e il potere di proporre l'applicazione di specifiche sanzioni nei confronti di coloro che pongano in essere comportamenti ostruzionistici o intimidatori nei confronti del Comitato di Vigilanza o comunque orientati a sottrarsi alle attività di vigilanza.
- Qualora il Comitato di Vigilanza accerti un comportamento in violazione del Codice etico e ne individui il/i possibile/i responsabile/i ne riferisce per iscritto al Rettore e al Coordinatore Amministrativo.
- I membri dell'Università sono tenuti a prestare la massima collaborazione nel favorire lo svolgimento dei compiti del Comitato di Vigilanza.

30. Segnalazioni

- I membri dell'Università Europea di Roma e i terzi segnalano in qualunque momento, in forma non anonima, qualsiasi fatto ritenuto violazione, o sospetto di violazione, del Codice etico al Rettore e/o al Comitato di Vigilanza, che valuteranno tempestivamente la segnalazione, anche interpellando il "segnalante", nonché il responsabile della presunta violazione e ogni soggetto potenzialmente coinvolto.
- I membri dell'Università sono tenuti a cooperare all'attività istruttoria e ad assicurare il libero accesso a tutta la documentazione ritenuta utile.
- Coloro che hanno inoltrato le segnalazioni di cui al comma precedente sono preservati da qualsiasi tipo di ritorsione o atto che possa costituire una forma di discriminazione o penalizzazione.

31. Aggiornamento del Codice etico

- Salva diversa urgenza, ogni tre anni, a far data dall'entrata in vigore del Codice etico, si procede a una revisione per apportare le eventuali modifiche che l'esperienza avrà suggerito come necessarie, ovvero che si rendessero necessarie per adeguare l'Università Europea di Roma a nuove normative nazionali, comunitarie e internazionali, all'evoluzione delle attività dell'Università, a eventuali mutamenti nella sua struttura organizzativa o gestionale, nonché alle tipologie di violazioni riscontrate nell'ambito dell'attività di vigilanza.

A.P.B.

32. Sanzioni

- Chi abbia riportato una sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche non definitive, per un reato doloso, non può far parte degli Organi dell'Università.
- Nessun membro dell'Università Europea di Roma che, in seguito a una violazione del Codice etico, abbia riportato un provvedimento disciplinare, può essere nominato o eletto alla direzione di strutture e/o organismi accademici, amministrativi e/o assistenziali.

Q.P.B.